N. 2302/2008

Reg. Dec.

N. 8777

Reg. Ric.

Anno 2002

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 8777 del 2002, proposto da:

Agenzia Autonoma Nazionale per la Gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali,

in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall'avv.to ed *ex lege* domiciliata presso la Segreteria della IV Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13,

c o n t r o

costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv.to ed elettivamente domiciliato presso lo studio

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Seconda, 5 marzo 2002, n. 209.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato;

Visti gli atti tutti della causa;

RL

Data per letta, alla pubblica udienza dell'*8 aprile 2008*, la relazione del Consigliere nessuno essendo ivi comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

L'Agenzia Autonoma Nazionale per la Gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali propone appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso proposto dall'odierno appellato, dipendente responsabile , avverso la deliberazione n. 109 in data 20 ottobre 1998 dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'albo dei Segretari Comunali della Liguria, che ha negato la propria autorizzazione alla richiesta del Sindaco di quel Comune di attribuzione al dipendente stesso della qualifica di Vice Segretario per la sostituzione fino a 60 giorni del titolare della Segreteria in caso di assenza o impedimento; ciò in applicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Nazionale n. 43 in data 16 marzo 1998, pure in primo grado impugnata, che, alla lett. d) del punto 1, prescrive che il Vice Segretario designato alla suddetta sostituzione deve possedere gli stessi requisiti per l'esercizio delle funzioni di Segretario.

Secondo il T.A.R., "la previsione di requisiti di accesso appare ... incongrua, in quanto il titolare di detta qualifica viene individuato *ratione officii*, in ragione cioè della qualifica ricoperta in via ordinaria, per cui il requisito di accesso non

può che consistere nella titolarità di detta qualifica che, secondo il decreto sindacale n. 11/98 non *autorizzato* dell'Agenzia Regionale, è quella di responsabile dell'Area Amministrativa e Affari Generali" (pag. 2 sent.); inoltre, ha aggiunto il Giudice di primo grado, "gli atti impugnati violano l'autonomia dell'ente locale in tèma di organizzazione dei propri uffici (e dei relativi requisiti di accesso)".

Con l'atto di appello, la ricorrente sottolinea come "l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari Comunali e Provinciali della Regione Liguria, territorialmente competente, non poteva fare a meno di rilevare la carenza del requisito della laurea in capo al soggetto individuato e, con delibera del 20.10.98 n. 128, di rispondere negativamente"; infatti, aggiunge, "il Comune di è certo libero nella propria autonomia amministrativa e statutaria di prevedere nel proprio statuto la figura del vice segretario, ed attribuirne la qualifica al responsabile dell'Area Amministrativa e Affari Generali, ciò che non può pretendere è di far svolgere quelle delicate funzioni a persona che trovandosi incidentalmente a ricoprire la carica di responsabile dell'area amministrativa, non sia munito dei requisiti (nella fattispecie il diploma di laurea) previsti dalla legge per svolgere le funzioni di Segretario Comunale" (pag. 4 app.).

L'appellato, costituitosi, chiede argomentatamene il rigetto dell'appello.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla

udienza pubblica dell'8 aprile 2008.

DIRITTO

L'appello è fondato e da accogliere.

Il Collegio osserva, infatti, che la circostanza che al vice segretario comunale possano essere affidate le funzioni vicarie del segretario comunale comporta che la posizione del vice segretario sia indubbiamente connotata da analogia di professionalità con il soggetto (il Segretario comunale), all'esercizio delle cui funzioni egli è in via di supplenza abilitato (con il riconoscimento dei beneficii economici previsti), sì che l'attribuzione delle mansioni di vice segretario non può che essere sottoposta alle stesse limitazioni specifiche previste per l'accesso alla qualifica di Segretario comunale e, in particolare, al possesso del requisito del titolo di studio della laurea; e ciò perché se quella del Segretario comunale è una figura professionale, alla quale è, per legge, demandato, come la dottrina lo ha definito, un "ruolo di garanzia" (e ciò perché l'attività dell'ente locale possa dispiegarsi nell'interesse del suo buon andamento: Cass. civ., sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12403), lo svolgimento, se pur provvisorio, delle stesse funzioni e còmpiti, che necessariamente implicano un ruolo attivo, propositivo e di partecipazione alla formazione delle scelte degli organi dell'ente, inevitabilmente richiede, per rispondere a principii ineludibili di buona ed efficiente amministrazione, il possesso della stessa professionalità, di cui è indice congruo, significativo e coerente con il complesso

ordinamentale dell'accesso al pubblico impiego, il possesso dello stesso titolo di studio.

Né a diversa conclusione può portare l'assunto, valorizzato invece dal T.A.R., secondo cui non esisterebbe una qualifica di "vice segretario", ma solo una "figura" o "funzione", assimilabile al massimo ad un profilo professionale, del quale il funzionario, che riveste una certa qualifica individuata dal singolo ordinamento dell'ente, può essere o no titolare; come appunto avviene nel Comune in argomento, nel quale è il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi ad attribuire la funzione di Vice Segretario all'apicale dell'Area Amministrativa e Affari Generali.

Tali argomentazioni non appaiono, invero, del tutto convincenti, atteso che, in realtà, le disposizioni di riferimento (art. 70 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268; art. 52, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142; art. 97, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), anche se non fanno menzione della qualifica di "vice segretario", stabiliscono che lo statuto e il regolamento dell'ente comunale o provinciale possono prevedere una specifica posizione di "vicesegretario", cui affidare lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario e per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento; trattasi, pertanto, di una posizione, la quale - anche se spesso è connessa alla direzione di una delle strutture di massima dimensione esistente nell'ente - non manca, in considerazione delle indicazioni contenute nelle

stesse disposizioni che la prevedono, di una propria autonoma configurazione giuridica e della possibilità di previsione, nella pianta organica del personale, di uno specifico posto (come appunto sembra nel caso di specie prevedere l'art. 33 del vigente Statuto comunale di (', sì che è ai requisiti di questa figura professionale che occorre correttamente fare riferimento, requisiti tra i quali, per le ragioni anzidette e senza che ne derivi la lesione all'autonomia comunale paventata dal T.A.R., non può mancare quello del possesso della laurea, libero per il resto l'ente di definire, nell'àmbito della sua organizzazione, i requisiti più consoni all'esercizio di qualsivoglia funzione direttiva, allorché questa non comporti (anche) l'espletamento della funzione suppletiva di quella del Segretario comunale.

Per le ragioni anzidette il ricorso, va, in definitiva, come già detto, accolto, con conseguente reiezione, in riforma dell'impugnata sentenza, del ricorso di primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita

dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì *8 aprile 2008*, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Costantino Salvatore	- Presidente f.f.
Pier Luigi Lodi	- Consigliere
Carlo Saltelli	- Consigliere
Salvatore Cacace	- Consigliere,rel.est.
Sandro Aureli	- Consigliere

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE, f.f.
Salvatore Cacace	Costantino Salvatore

IL SEGRETARIO

Giacomo Manzo

Depositata in Segreteria
Il 19/05/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
per il Dirigente
Dott. Giuseppe Testa